

San Donà di Piave, 20/04/2020

COMUNICATO N. 1

PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA STATICA E VULNERABILITÀ SISMICA AI SENSI DELL'O.P.C.M. nr. 3274/2003 e s.m.i. DEI CORPI DI FABBRICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORTOGRUARO (VE) (CIG: 8213592689 – CUI: L027994902772020000009 - RDO: 2540461).

Con riferimento alla procedura in oggetto, ritenendo che le argomentazioni trattate possano essere di interesse comune agli Operatori Economici, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito a quesiti posti sul possesso dei "Requisiti di capacità economica - finanziaria" e "Requisiti di capacità tecnica e professionale" necessari per la partecipazione alla gara;

Quesito n. 1

"In merito ai requisiti richiesti al punto 7.3, lettt. g) ed h) del disciplinare, è possibile far valere esperienze professionali relativamente a strutture aventi ID delle opere (S.05 o S.06) con gradi di complessità superiore a S.03?";

Risposta n. 1

Al riguardo si fa esplicito riferimento a quanto richiamato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 che cita "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Nonché si richiamano anche le Linee Guida ANAC nr. 1 che nella Parte V, comma 1, stabiliscono che "ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare."; mentre al comma 2, evidenzia che in relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, in caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie, di cui al citato Decreto, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta, in relazione all'identificazione delle opere.

Per quanto sopra esposto, è pertanto possibile far valere esperienze professionali relative alla Categoria STRUTTURE con ID Opera in S.05 e S.06 poiché le stesse risultano all'interno della medesima Categoria STRUTTURE e presentano un grado di complessità "G" ≥ 0.95.



Quesito n. 2

"se i requisiti sul fatturato siano legati ai soli lavori di verifica statica e vulnerabilità sismica oppure se per concorrere al requisito si possono utilizzare anche lavori di miglioramento sismico, adeguamento sismico o più in generale di progettazione.";

Risposta n. 2

Nel rispetto di quanto esplicato al Quesito n. 1, di quanto fissato dalla normativa vigente in materia e nell'ottica di questa Stazione Appaltante di garantire la massima partecipazione alla gara si informa gli Operatori Economici che i requisiti sul fatturato possono prendere in considerazione anche i compensi maturati per incarichi di progettazione definitiva/esecutiva, dimensionamento strutturale, miglioramento ed adeguamenti sismico - statico, direzione lavori e servizi di architettura ed ingegneria in genere con ID Opera ≥ 0,95, purché relativi ad opere esistenti o di nuova realizzazione ricadenti almeno in zona sismica 3.

Quesito n. 3

"In merito ai requisiti richiesti al punto 7.3, lettt. g) ed h) a pag. 13 del Disciplinare, i servizi svolti in S.03 si chiede se possano essere anche non specificatamente "relativi alla verifica statica e alla valutazione della vulnerabilità sismica di edifici esistenti". Per questo tipo di servizio infatti (puramente verifiche o valutazioni di vulnerabilità) solitamente non c'è un "importo lavori" di riferimento. Uno specifico importo di lavori c'è quando si parla almeno anche di progettazione.";

"In merito ai requisiti di capacità tecnico professionale punto 7.3 del disciplinare è richiesto un elenco di servizi relativi a verifiche statiche e di vulnerabilità sismica di edifici esistenti il cui importo complessivo è pari ad almeno una volta l'importo stimato dei lavori e cioè € 8.030.000. Si chiede conferma che tale importo è da intendersi come la somma dei "valori delle opere" presenti nell'elenco di servizi relativi a verifiche di vulnerabilità che ciascun Operatore Economico dovrà presentare.";

Risposta n. 3

Fermo restando quanto evidenziato con i primi due quesiti con il presente chiarimento si desidera entrare in merito alla definizione dell'importo da raffrontare per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui al punto 7.3, lettt. g) e h), che è definito come segue:

- a) nel caso di appalti pubblici: dalla sommatoria degli importi definiti come "valore dell'opera" necessario alla definizione del compenso professionale da porre a base di gara dell'appalto S.A.I. sui quali si applica il D,M, 17 giugno 2016;
- b) in tutti gli altri casi, qualora non si abbia un valore dell'opera od un importo lavori, perché appalto non soggetto ad esempio alla parte di progettazione, lo stesso dovrà essere determinato dall'Operatore Economico attraverso la moltiplicazione del volume o della superficie dell'edificio, preso ad esempio, per il valore €/mc o €/mq fissato per la definizione del <u>valore complessivo</u> strutturale dell'opera.

Pertanto trattasi di un valore generale - globale delle strutture che serve ad identificare - descrivere la portata - valore dell'intervento - opera esemplificativo/a prescelto/a e non riferito al solo aspetto della vulnerabilità sismica

Nella definizione del valore €/mc o €/mq si consiglia il Concorrente di basarsi su valori derivati da indagini di mercato o tratti da letteratura (prezzari regionali, prezzari camere commercio, prezzari ordini di categoria, ecc....). Infatti si rammenta che gli importi dichiarati sono resi ed attestati



dall'Operatore Economico ai sensi del D.P.R. nr. 445/2000 e pertanto soggetti alle possibili verifiche da parte della Commissione di Gara e che in presenza di dichiarazioni false o mendaci il Concorrente perderà i benefici eventualmente conseguiti e sarà penalmente perseguito.

Distinti saluti.

